



---

**COMUNE DI BRENTONCO**

Provincia di Trento

**CAPITOLATO SPECIALE  
d'oneri per la vendita dei prodotti legnosi  
- progetto di taglio 322/2019/1 Schianti Tolghe VAIA 2018 -**

## INDICE

<b>Articolo 1.</b>	<b>Oggetto della vendita</b>
<b>Articolo 2.</b>	<b>Subappalto e cessione contratto</b>
<b>Articolo 3.</b>	<b>Consegna dei lavori</b>
<b>Articolo 4.</b>	<b>Modalità di esecuzione dei lavori</b>
<b>Articolo 5.</b>	<b>Tagli forzosi per cause sopravvenute, suppletivi e residui di utilizzazione</b>
<b>Articolo 6.</b>	<b>Misurazione e asportazione del legname</b>
<b>Articolo 7.</b>	<b>Sorveglianza</b>
<b>Articolo 8.</b>	<b>Sicurezza</b>
<b>Articolo 9.</b>	<b>Certificazioni</b>
<b>Articolo 10.</b>	<b>Pagamento</b>
<b>Articolo 11.</b>	<b>Nomina del Collaudatore</b>
<b>Articolo 12.</b>	<b>Penali</b>
<b>Articolo 13.</b>	<b>Controversie</b>
<b>Articolo 14.</b>	<b>Disposizioni finali</b>

### Allegati:

Allegato 1	Scheda rischi Schianti Tolghe VAIA 2018
Allegato 2	Tabella per giudicare la perdita di volume

**Articolo 1**  
**OGGETTO DELLA VENDITA**

1. La vendita ha per oggetto il lotto uso commercio denominato “Schianti Tolghe VAIA 2018” di presunti metri cubi 50 di legname da opera di larice, in loc. Bocca di Navene particella forestale n. 15.
2. Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020.
3. Tale lotto è in conto ripresa anno 2019, progetto di taglio n. 322/2019/1 di data 10 luglio 2019 redatto dal Servizio Foreste e fauna Trento – Ufficio distrettuale forestale Rovereto Riva del Garda.
4. La vendita ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell’acquirente il quale eseguirà la riduzione in tronchi, il trasporto nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii o qualsiasi altra causa anche di forza maggiore.
5. La vendita del legname viene fatta a terra con pianta sramata e non sezionata per la quantità presunta riportata nel progetto di taglio.
6. Per tutto il materiale posto in vendita il venditore non garantisce né il numero delle piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità commerciale o meno degli assortimenti ritraibili.
7. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio fatti salvi i risultati della misurazione definitiva per il legname da opera che verrà eseguita come specificato in questo capitolato.
8. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il lotto, sia il quantitativo che risulterà.

**Articolo 2**  
**SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO**

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dalla L.P. 23/1990 e L.P. 2/2016 in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi si intende l'appaltatore.

**Articolo 3**  
**CONSEGNA DEI LAVORI**

1. La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente.

Non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato a incamerare il versamento effettuato dall'acquirente alla data di sottoscrizione del contratto oltre a chiedere la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.

3. La consegna viene effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'aggiudicatario (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione, con l'assistenza del custode forestale di zona al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'art. 102 bis della L.P. 11/2007 e potrà aver luogo:
  - a. **sul posto**: in tale caso il rappresentante dell'Ente proprietario con l'assistenza del custode forestale di zona indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere.
  - b. **in via fiduciaria**: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nel presente capitolato e nel verbale di consegna. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.
4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, pena l'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario.
5. Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020, pena applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 ed eventuale incameramento della cauzione definitiva.
6. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità tutte le parti utilizzabili.
7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal presente capitolato e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

#### **Articolo 4** **MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. La ditta acquirente si impegna a presentare, prima della consegna tecnica del lotto e per conto del responsabile dell'utilizzazione da essa identificato, copia del "Patentino di idoneità tecnica per la

conduzione delle utilizzazioni forestali” in corso di validità rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 559 di data 7 marzo 2008.

2. L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei Progetti di Taglio ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente Capitolato e attenersi a quanto previsto dalla L.P. 11/2007 e suoi regolamenti attuativi ed esecutivi.
3. Le piante dovranno essere utilizzate per intero.
4. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:
  - a) nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
  - b) a riparare entro la chiusura del lotto le vie, i ponti, i pascoli ecc. eventualmente danneggiati;
  - c) a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate nonché a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
  - d) a non utilizzare, salva espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
  - e) a non costruire, entro il bosco, tettoie o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;
  - f) ad impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.
5. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che l'acquirente non può ultimare i lavori entro i termini fissati per cause di forza maggiore. Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.
6. L'esbosco del legname dovrà realizzarsi usando tutte le cautele ed i mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite all'atto della consegna. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti. E' vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi indicati dal custode forestale di zona.
7. L'esbosco potrà realizzarsi a mezzo di trattrice, verricello e cingolato.
8. L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità:
  - a) da strada provinciale S.P. 3 Km 24,5, l'accesso al lotto è vincolato da località San Valentino direzione Bocca del Creer: divieto di transito ai veicoli con altezza superiore di 2,50 metri dovuto alle gallerie sulla S.P. 3;
  - b) su S.P. 208 divieto di transito ai veicoli con altezza superiore di 3,50 metri, lunghezza superiore a metri 10 e massa totale 18,0 tonnellate;
  - c) su S.P. 230 dal km 0,00 divieto di transito ai veicoli con altezza superiore di 3,50 metri, lunghezza superiore a metri 10 e massa totale 12,0 tonnellate;
  - d) su S.P. 8 Provincia di Verona divieto di transito ai veicoli con altezza superiore di 2,50 metri dovuto alle gallerie sulla S.P. 3;
  - e) l'area interessata è a monte in fregio della S.P. 3 del Monte Baldo, strada molto trafficata;
  - f) il lotto si trova nel SIC Monte Baldo di Brentonico IT3120173;

#### **Articolo 5**

#### **TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETTIVI E RESIDUI DI**

## **UTILIZZAZIONE**

1. Resta convenuto che l'appaltatore è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
2. Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purché simili), di entità inferiore al 30% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'appaltatore è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
3. Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 30% del volume assegnato l'appaltatore potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
4. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali.

### **Articolo 6 MISURAZIONE E ASPORTO DEL LEGNAME**

1. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante assegnate come legname da opera fino al diametro in punta di cm 18.
2. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. Trascurando tale adempimento o l'esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname che sarà rinvenuto in occasione della verifica finale, o non tagliato o abbandonato in bosco o lungo la linea di tradotta, andrà in favore dell'Ente e l'acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore sulla base dei prezzi in contratto un risarcimento equivalente al valore di vendita della massa legnosa di tali materiali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.
3. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri sei saranno misurati in due o più spartiti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata di 10 cm.
4. Prima della misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
5. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e in decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
6. La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno eseguiti da un rappresentante dell'Ente venditore e dal compratore, con l'assistenza del custode forestale di zona e di altro custode indicato dall'Amministrazione.

7. La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità:
- sul letto di caduta (se le condizioni di sicurezza lo consentono), oppure a bordo strada a cura del Custode Forestale di zona, al netto della corteccia e tarizzo pezzo per pezzo;
  - La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:
    - 10% per abete bianco e rosso;
    - 14% per il pino nero e silvestre;
    - 16% nel larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
  - Sono escluse dalla misurazione le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 10 (dieci).
8. La misurazione sarà fatta sul letto di caduta delle piante stesse o all'imposto o in piazzale. Di tali operazioni il custode forestale ed il rappresentante dell'Ente venditore dovranno redigere apposito verbale che, firmato da tutti gli intervenuti, servirà di base per la liquidazione del valore della massa legnosa compra-venduta che l'acquirente dovrà pagare entro 15 giorni dall'invio del verbale di misurazione con contestuale richiesta di pagamento.
- In ogni caso da tale verbale dovrà risultare:
- a) il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi;
  - b) il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
  - c) la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
  - d) l'eventuale sconto concesso per tarizzo del legname;
  - e) l'ammontare del valore della massa legnosa commerciale.
9. Ogni tronco misurato verrà segnato con colore.
10. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né si faccia rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione sia dal custode forestale di zona o dal suo coadiutore, sia dai rappresentanti delle parti contraenti. I piedilista di tale operazione verranno giornalmente controllati e quelli dell'Ente venditore allegati al verbale di cui al precedente comma 8.
11. L'asporto del legname potrà essere effettuato a seguito di comunicazione all'Ente proprietario e al custode forestale di zona, solo dopo la misurazione e a saldo compiuto.

## **Articolo 7 SORVEGLIANZA**

1. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-culturali dell'utilizzazione ed all'utilizzo delle infrastrutture ed al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti dalle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. L'Ente venditore, tramite il personale di custodia forestale, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori.

## **Articolo 8 SICUREZZA**

1. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nella scheda dei rischi, allegata al presente capitolato, e ribadite in sede di verbale di consegna.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati ad osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

## **Articolo 9 CERTIFICAZIONI**

1. Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate: PEFC n. certificato: ICILA-PEFCGFS-002720.
2. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

## **Articolo 10 PAGAMENTO**

1. Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:
  - acconto pari al 30% più IVA del valore dei 50 metri cubi del legname, alla data di sottoscrizione del contratto di vendita;
  - saldo entro 15 giorni dall'invio del verbale di misurazione.
  - Sara consentita l'asportazione anche parziale del legname, previa misurazione al raggiungimento del valore pari all'acconto versato con la firma del contratto previa comunicazione all'Ente venditore. L'ulteriore asporto di legname potrà essere effettuato solo a pagamento del saldo o su presentazione di fideiussione bancaria di pari importo.

L'asporto del legname è consentito contestualmente alla misurazione vista la mancanza di piazzali nelle vicinanze.

## **Articolo 11 NOMINA DEL COLLAUDATORE**

1. Il collaudo del lotto verrà eseguito dal Servizio Foreste e Fauna.

2. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, in questo capitolato, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.
3. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
4. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente proprietario; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente proprietario.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.
6. Il verbale di verifica e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11.
7. Non è ammesso che le operazioni di verifica finale siano effettuate con terreno coperto di neve.

## **Articolo 12**

### **PENALI**

1. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitoli si applicano le seguenti penali:
  - inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
  - piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
  - asportazione o cancellazione della contrassegnatura: euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
  - piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
  - per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
  - taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
  - ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione o nell'asporto del legname dal piazzale dopo il pagamento: euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
  - esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza il consenso del proprietario (prima della misurazione) euro 500,00 (cinquecento);
  - danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
  - rilascio dei residui di utilizzazione: euro 5,00 (cinque) per ogni metro stereo stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
  - danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica:

- costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
  - asportazione di sabbia, sassi ed altri prodotti secondari del bosco: euro 100,00 (cento) per ogni viaggio.
2. In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a euro 50,00.
  3. Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.
  4. La ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **Articolo 13 CONTROVERSIE**

1. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente.

### **Articolo 14 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non disposto dal presente capitolato speciale, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia e le disposizioni del progetto di taglio.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita, nessuna esclusa od eccettuata.
3. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà appositamente alla ditta acquirente.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.

## COMUNE DI BRENTONICO

### Scheda informativa sui principali rischi e le limitazioni inerenti all'utilizzazione del lotto

Denominazione lotto	Schianti Tolghe Vaia
Comune catastale	Brentonico
Numero particelle forestali	15
Numero particella catastale	C.C. Brentonico 10586/1, 10587/2
Ditta acquirente	
Responsabile utilizzazione	
Progetto di taglio	322/2019/01
Contratto n°	
Consegna di data	
Allegato	Cartografia 1:5000 e 1:10000
Numero pagine documento	Pagine 5
Tipologia di vendita del lotto	<input checked="" type="checkbox"/> legname tagliato ma non allestito <input type="checkbox"/> in appalto

1	Il lotto interessato all'utilizzazione si trova:	
X	Zona boscata extraurbana	Note: la parte di bosco interessata si trova a monte della S.P. 3 del Monte Baldo strada molto trafficata, vanno rispettate le direttive eventuali del servizio strade.
	Zona boscata urbana	
	altro	

2	Presenza infrastrutture:	
X	Strade principali (S.S., S.P., S.C.)	Note: l'utilizzazione è tutta a monte e in fregio alla S.P. 3 del Monte Baldo Tra il Km 24,0 e il Km 25,3.
X	Strade secondarie(strade forestali strade interpoderali)	
	Reti o strutture tecniche e tecnologiche	
	Infrastrutture edili e di servizio	
	Infrastrutture o manufatti turistico-ricreativi o culturali	

3	Possibilità caduta sassi:	
	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> Rischio alto <input type="checkbox"/> Rischio medio <input type="checkbox"/> Rischio basso	Note: l'utilizzazione è tutta a monte e in fregio alla S.P. 3 del Monte Baldo Tra il Km 24,0 e il Km 25,3.

4	Rischio smottamento:	
	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Si	Note: l'utilizzazione è tutta a monte e in fregio

		<input type="checkbox"/> Rischio alto <input checked="" type="checkbox"/> Rischio medio <input type="checkbox"/> Rischio basso	alla S.P. 3 del Monte Baldo Tra il Km 24,0 e il Km 25,3.
--	--	--	--

5	Presunti rischi specifici da agenti biologici:		
	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Rischio alto <input checked="" type="checkbox"/> Rischio medio <input type="checkbox"/> Rischio basso	Note: _____ _____ _____ _____

6	Limitazione di carico per la percorribilità dei mezzi::		
	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> Rischio alto <input type="checkbox"/> Rischio medio <input type="checkbox"/> Rischio basso	Note: rischio generico per assenza di collaudo sulle strade e le piste forestali. _____ _____ _____

7	Lotto inserito in zona a rischio incendi:		
	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Rischio alto <input type="checkbox"/> Rischio medio <input checked="" type="checkbox"/> Rischio basso	Note: _____ _____ _____ _____

8	Altro _____:		
	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Rischio alto <input type="checkbox"/> Rischio medio <input type="checkbox"/> Rischio basso	Note: _____ _____ _____ _____

9	Altro _____:		
	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Rischio alto <input type="checkbox"/> Rischio medio <input type="checkbox"/> Rischio basso	Note: _____ _____ _____ _____

Nota: La presente scheda informativa è finalizzata ad agevolare la ditta acquirente nell'organizzare il cantiere di lavoro. Si ricorda che le tipologie di rischi evidenziate potrebbero non essere esaustive e che la ditta è comunque tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire ed evitare danni a persone o cose, sollevando l'Amministrazione pubblica ed il personale forestale consortile da ogni responsabilità di carattere civile, amministrativo e penale connessa all'utilizzazione del lotto in oggetto.

**Informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso**

Accesso all'area: Da strada provinciale S.P. 3 Km 24,5, l'accesso al lotto è vincolato da:  
località San Valentino direzione Bocca del Creer: divieto di transito ai veicoli con altezza superiore di 2,50 metri dovuto alle gallerie sulla S.P.3  
Su S.P. 208 divieto di transito ai veicoli con altezza superiore di 3,50 metri, lunghezza superiore a metri 10 e massa totale 18,0 tonn.  
Su S.P. 230 dal km 0,00 divieto di transito ai veicoli con altezza superiore di 3,50 metri, lunghezza superiore a metri 10 e massa totale 12,0 tonn.  
Su S.P. 8 Provincia Verona divieto di transito ai veicoli con altezza superiore di 2,50 metri dovuto alle gallerie sulla S.P.3.

Caratteristiche geomorfologiche (situazioni altimetriche e morfologiche particolarmente articolate, falde acquifere, corsi d'acqua): zona a monte S.P. 3.

Presenza di aree di rispetto naturalistico/ambientale (Biotopo, SIC, aree di riproduzione faunistica, ecc.): il lotto si trova nel sic Monte Baldo di Brentonico IT3120173

Presenza di altri cantieri all'atto della sottoscrizione del presente documento:

**Prescrizioni generali di sicurezza**

Per quanto riguarda le figure coinvolte nelle lavorazioni, la segnaletica, i dispositivi di protezione individuale (DPI), il pronto soccorso e la vigilanza sanitaria, la ditta esecutrice dovrà fare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

**Informazioni utili in caso di soccorso**

Punto di atterraggio elisoccorso più vicino:

Coordinate UTM riferite ad un punto strategico dell'area di utilizzazione:

N \_ **5072908**      E \_ **645704**


## Informazioni e numeri telefonici

x	Stazione Forestale Mori	0461499545
x	Custode Forestale Merighi Matteo (Mori, Ronzo-Chienis)	3407215560
x	Custode Forestale Sordo Luca (Brentonico)	3407215561
x	Emergenza sanitaria	112
x	Vigili del fuoco	112
x	Carabinieri	112
x	Polizia Locale	0464916320
	Comune di Mori	0464916200
x	Comune di Brentonico	0464399111
	Comune di Ronzo-Chienis	0464802915

## Per accettazione

Il rappresentante del Comune

L'intestatario della consegna



Allegato 2:

**TABELLA PER GIUDICARE LA PERDITA DI VOLUME DA ATTRIBUIRE AI TOPPI (PEZZI) DA SEGA DIFETTOSI, IN PER CENTO DEL LORO VOLUME, PER LA MISURAZIONE DEL LEGNAME DA OPERA.**

1) Sarà valutata una perdita del 20% del volume:

- a. per un cono di guasto che non superi  $\frac{1}{2}$  del diametro della base in cui il guasto appare e purché non si manifesti anche sulla base opposta;
- b. per cavità (buchi) di ogni genere quando sono profonde non meno di  $\frac{1}{5}$  del diametro del tronco;
- c. per nodi morti (rami o groppi morti) con corteccia inclusa nel legno, quando il pezzo ne contenga almeno 10 per metro di fusto;
- d. per fori di insetti, picchio, o altra causa, quando i fori sono profondi più di 2 cm.

2) Sarà valutata una perdita del 40% del volume:

- a. per un cono di guasto che non superi la metà del diametro del pezzo; ovvero l'òo superi anche solo di  $\frac{1}{4}$  ma si manifesti su entrambi le basi;
- b. per i pezzi curvi quando la saetta della curva (rientranza) è oltre  $\frac{1}{4}$  del diametro medio del tronco; si fa eccezione per i pezzi di larice curvi, che però abbiano diametro non inferiore a 30 cm;
- c. per nodi morti con corteccia inclusa nel legno, quando il pezzo ne contenga almeno 15 per metro di fusto;
- d. per pezzi particolarmente conici (diametro in punta pari o inferiore a  $\frac{1}{2}$  del diametro del calcio);
- e. per 2 differenti difetti indicati al punto 1 sullo stesso pezzo;
- f. per i pezzi di diametro inferiore a 18 cm

In ogni caso si intende per “guasto” il materiale legnoso alterato ma che “tiene il chiodo”. Diversamente il pezzo deve essere considerato legna.